

## Condizioni minime per fare domanda di convenzione al Banco Alimentare del Piemonte

---

- 1) Essere una associazione iscritta al Registro Regionale Generale del Volontariato (non valido per Caritas e Conferenze San Vincenzo).
- 2) L'aiuto alimentare a persone in stato di bisogno deve essere un punto richiamato nello proprio statuto.
- 3) Non ricevere rette per il servizio svolto né da Enti Pubblici né dai privati a cui è rivolto il servizio.
- 4) Svolgere e dimostrare attività di aiuto alimentare da almeno un anno a persone in stato di bisogno.
- 5) Avere un magazzino idoneo e adibito esclusivamente allo stoccaggio delle derrate alimentari: aerato, con scaffali e frigoriferi, freezer.
- 6) Avere un mezzo per il ritiro delle derrate dal nostro magazzino.
- 7) Avere un elenco nominativo delle persone che si stanno aiutando con prodotti alimentari.

Mandare una domanda, possibilmente su carta intestata della Struttura, indicando:

- descrizione della vostra attività
- quante persone in stato di bisogno si stanno aiutando,
- il comune di residenza di queste persone,
- un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica
- lo statuto se trattasi di Associazioni

al seguente indirizzo di posta elettronica: [enti@piemonte.bancoalimentare.it](mailto:enti@piemonte.bancoalimentare.it)

In caso di prosieguo, saranno richiesti altri documenti

---

Per vostra informazione, per avere la possibilità di poter usufruire anche dei prodotti AGEA (ed in futuro, probabilmente, anche per i prodotti del Banco Alimentare del Piemonte), occorre seguire anche le seguenti prescrizioni:

(Estratto da circolare AGEA N. 22 dell'anno 2014) La Struttura territoriale, ai fini della presentazione della domanda deve:

- 1) tenere un elenco cartaceo o informatico, comprensivo di tutti i nomi, delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa;
- 2) costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo che contenga:

- ✓ documento dello stato di famiglia e codice fiscale;
- ✓ dati anagrafici dei componenti della famiglia e i contatti;
- ✓ 3) e almeno uno dei seguenti documenti comprovanti lo stato di indigenza: ISEE; documento di affidamento da parte del comune o dei servizi sociali; verbale di visita domiciliare per accertamento condizione indigenza;

ogni ulteriore documentazione che si ritiene opportuna: stato di disoccupazione, contratti d'affitto ecc.

3) mostrare l'elenco e i fascicoli corrispondenti in fase di convenzionamento e ad ogni eventuale controllo dell'Ente capofila, dell'AGEA o suo delegato. La Struttura territoriale, che cura la distribuzione dei prodotti agli indigenti, in fase di compilazione della domanda, dovrà indicare:

- A. la sede legale e la sede operativa se diversa dalla sede legale; (se le sedi operative sono più di una e hanno indirizzi diversi è necessario presentare una domanda per ogni sede);
- B. nelle colonne "assistiti continuativi", il numero degli indigenti suddivisi per fasce di età (individuati secondo i criteri fissati al successivo cap. 5) che fanno riferimento a ciascun "tipo di attività" indicata e per i quali è stata effettuata una valutazione della condizione economica e sociale;
- C. nella colonna "assistiti saltuari", il numero degli indigenti che vengono assistiti per far fronte a delle emergenze e per i quali l'erogazione avviene senza necessità di verificare la condizione individuale in maniera approfondita; tale numero non può, in ogni caso, superare del 20 % il numero "totale indigenti continuativi";
- D. nella colonna "media presenze nei giorni d'apertura", il numero medio delle presenze e/o interventi effettuati ogni qual volta la Struttura è aperta per prestare assistenza alimentare;
- E. nella colonna "giorni di apertura nell'anno", il numero dei giorni di apertura della Struttura per prestare assistenza alimentare durante l'anno.

Si precisa che, nel caso in cui gli assistiti siano delle famiglie, deve essere indicato il numero totale dei componenti. In ogni caso non è consentito alle singole Strutture di modificare l'affiliazione dall'uno all'altro Ente capofila durante il corso dell'esecuzione del programma annuale di distribuzione.

**CRITERI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO** Le Strutture territoriali ammesse a richiedere i prodotti alimentari, devono avere finalità caritative senza scopo di lucro e svolgere attività di sostentamento alimentare nei confronti di persone indigenti e, in particolare, svolgere una delle seguenti attività:

I beneficiari da inserire nella domanda di adesione al programma di assistenza devono essere gli adulti e le famiglie con minori in condizioni di estremo disagio materiale. L'aiuto alimentare deve essere focalizzato:

- a. verso le persone in condizioni di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b. verso le persone e le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, privilegiando le persone con gravi condizioni di disagio psichico e sociale e le famiglie con minori, con particolare riferimento a: famiglie numerose, famiglie in cui siano presenti persone con disabilità, famiglie in condizione di disagio abitativo.